

CIRCOLARE N. 190/84

Roma, 20 ottobre 1984

OGGETTO

Art. 351 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, sostituito dal D.P.R. 10.01.1984, n. 16.

Istruzioni per il riconoscimento delle officine installatrici di impianti di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi per autotrazione alla esecuzione e certificazione della prova idraulica delle tubazioni.

0. PREMESSE

Con la Circolare prot. n. 635/43833/A029 del 5.3.1984 (1) è stato trasmesso il D.P.R. 10.1.1984, con il quale è stato sostituito l'art. 351 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada relativo alle norme per la prova idraulica delle tubazioni ad alta pressione nei veicoli con motore alimentato a metano o a G.P.L. ed è stato disposto che, a decorrere dal 14.3.1984, in occasione della visita di revisione generale di detti veicoli, già risultanti dalla carta di circolazione alimentati a gas, non deve più provvedersi alla prova idraulica di cui sopra.

Nella suddetta circolare, all'ultimo comma, viene fatta riserva della emanazione di ulteriori istruzioni con particolare riguardo al riconoscimento, da parte della Direzione Generale della M.C.T.C., delle officine installatrici degli impianti in argomento ad eseguire e certificare la prova idraulica delle tubazioni.

1. NUOVA NORMATIVA

1.1.: Il primo comma del nuovo articolo 351 stabilisce che i veicoli di dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione devono essere sottoposti, allorchè i dispositivi vengono applicati, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità dei dispositivi o dell'impianto, controllando che non possa verificarsi, anche a motore fermo, uscita di gas.

La vecchia prescrizione viene quindi innovata nel senso di stabilire il suddetto accertamento soltanto quando i dispositivi vengono applicati sul veicolo, abolendo quindi i successivi accertamenti annuali.

1.2.: Il secondo comma dello stesso articolo prescrive che l'officina che ha provveduto all'installazione deve certificare che le tubazioni, escluso il riduttore, sono state sottoposte con esito favorevole a prova idraulica alla pressione di 300 bar per il metano e di 45 bar per G.P.L.

La certificazione deve essere conforme ad un modello approvato dalla Direzione Generale M.C.T.C. e sottoscritta da persona responsabile che abbia depositato la propria firma presso l'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

1.3.: Il successivo terzo comma dell'art. 351 stabilisce che le suddette officine, limitatamente agli impianti da loro installati, possono eseguire e certificare autonomamente la prova idraulica soltanto se riconosciute idonee a tal fine, dalla Direzione Generale M.C.T.C. In mancanza di tale riconoscimento la prova idraulica va eseguita alla presenza del funzionario della motorizzazione civile che provvede alla visita e prova del veicolo ai sensi degli articoli 54 e 56 del testo unico.

2. PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO

Allo scopo di rendere operante la nuova normativa vengono di seguito emanate le norme di riconoscimento di idoneità di cui al punto 1.3 e vengono definiti i modelli della certificazione che le officine devono rilasciare dopo aver eseguito la prova idraulica delle tubazioni dell'impianto da loro installato.

2.1: OFFICINE INSTALLATRICI

In relazione a quanto stabilito dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 (3) ed alle precisazioni contenute nella circolare D.G. n. 165/84 - D.C. n. A081 del 4.9.1984 (4) sono facoltizzate ad eseguire installazioni di impianti a gas ed hanno titolo quindi, a richiedere il riconoscimento di idoneità alla esecuzione e certificazione della prova idraulica:

- gli esercenti l'attività di officina per riparazioni autoveicoli, pur se limitata ai settori che riguardano l'alimentazione del motore (carburatoristi, elettrauti, ecc.);
- i costruttori dei dispositivi di alimentazione di impianti a gas per autotrazione;
- gli esercenti l'attività di installazione e riparazione di impianti a gas per autotrazione.

2.1.1: ATTREZZATURA

Le officine installatrici devono essere dotate almeno dalle seguenti attrezzature tecniche:

- sollevatore;
- trapano elettrico con punte adeguate;
- utensile per l'esecuzione dei fori di sfiato nel baule;
- goniometro da officina per il corretto posizionamento della multivalvola (solo per il G.P.L.);
- attrezzatura idonea al montaggio delle valvole sulle bombole per metano (solo per il metano);
- saldatrice elettrica;
- pistola stroboscopica con prontuario sui dati di anticipo delle vetture più comuni;
- compressore per aria;
- analizzatore dei gas di scarico per la taratura dell'impianto a gas;
- pompa idraulica, manometro F.S.P. 0-400 bar ed accessori per la prova idraulica delle tubazioni dell'impianto a gas;
- normali serie di chiavi aperte, a stella ed a bussola; cacciaviti piatti ed a croce; forbici da elettricista e da lamiera; serie di pinze per anelli "seeger"; martelli vari; cesoie per tubi; spazzola di ferro.

2.2.: RICONOSCIMENTO DI IDONEITA'

Al fine di ottenere il riconoscimento di idoneità di cui al precedente punto 1.3., il titolare

dell'officina deve inoltrare all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. competente per territorio apposita richiesta in bollo secondo il fac-simile allegato (all. n. 1).

Il possesso dei requisiti di idoneità viene riconosciuto dagli Uffici Provinciali M.C.T.C. a seguito di apposita istruttoria sulla base anche di una relazione tecnica, redatta da Enti qualificati, confortata da ogni documentazione atta a dimostrare la capacità dell'officina ad operare ai sensi del secondo comma dell'art. 351 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

A tal fine si informa che il Centro Italiano G.P.L. e la Federmetano vengono in pari data autorizzati a redigere le suddette relazioni tecniche.

Qualora il titolare dell'Officina intenda richiedere l'intervento di uno degli Enti qualificati dall'Amministrazione, dovrà presentare domanda a detto Ente che compilerà la relazione tecnica, completa del verbale di sopralluogo e di ogni altra documentazione ritenuta utile.

Tale relazione, redatta secondo l'unito fac-simile (all. n. 2), verrà allegata alla domanda di riconoscimento unitamente al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed alla copia dell'autorizzazione comunale di esercizio.

L'Ufficio Provinciale M.C.T.C., ove ricorrano le prescritte condizioni, emette il provvedimento di riconoscimento di idoneità prescritto dall'art. 351 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (all. n. 3).

Il provvedimento viene trasmesso alla officina richiedente; copia dello stesso inviato alla Divisione competente di questa Direzione Generale e all'Ente che ha redatto la relazione tecnica. Presso ciascun Ufficio Provinciale viene istituito un apposito registro delle officine cui viene concesso il suddetto riconoscimento di idoneità.

Ottenuto il riconoscimento, il titolare dell'officina richiede all'Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento il deposito di firma per la persona responsabile della sottoscrizione delle certificazioni, allegando l'atto di autentica della firma.

3. CERTIFICAZIONE

3.1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 351 del Regolamento del Codice della Strada, sostituito con D.P.R. 10.1.1984, n. 16, la certificazione con la quale l'officina che ha provveduto all'installazione dell'impianto a gas dichiara di avere eseguito, con esito favorevole la prova idraulica delle tubazioni dell'impianto stesso, deve essere conforme al modello che viene riportato di seguito:

" La sottoscritta Ditta.....Via.....

Città.....Partita I.V.A.....

dichiara di aver installato, conformemente alle norme vigenti ed a perfetta regola

d'arte in data..... sull'autoveicolo fabbrica.....

tipo.....targato..... l'impianto

di alimentazione a G.P.L./metano (*) indicato nell'annotazione apposta sul documento di circolazione.

Dichiara inoltre di avere sottoposto le tubazioni dell'impianto, escluso il riduttore, con esito favorevole a prova idraulica alla pressione di 45/300 bar (*).

FIRMA

- Autorizzazione esecuzione e certificazione prova idraulica n.

del

- Firma depositata prot. n.....del.....

(*) depennare il caso che non ricorre".

3.2.: La suddetta certificazione, da presentarsi all'atto della visita e prova unitamente alla documentazione indicata nella circolare D.G. n. 165/84 del 4.9.1984, va trattenuta agli atti dell'Ufficio Provinciale che esegue l'operazione.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. ing. Gaetano Danese